



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

~~ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE POLITI. ESSENTE DIRITTI~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO - presidente -

Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -

Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere -

Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Consigliere -

R.G.N. 12143/03

Cron. 5420

Rep.

Ud. 31/01/06

C.C.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

FABIANI, VINCENZO TRIOLO, GIOVANNA BIONDI, giusta

delega in atti;

- ricorrente -

contro

D.A.S.

, elettivamente domiciliato in ROMA

2006 VIA STAZIONE MONTE MARIO 9, rappresentato e difeso

574 dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, rappresentato e





difeso dall'avvocato ALESSANDRA GULLO, giusta delega

in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1714/02 della Corte d'Appello
di LECCE, depositata il 10/01/03 r.g.n 997/02;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 31/01/06 dal Consigliere Dott. Maura LA
TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo
che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio,
dichiari il ricorso manifestamente fondato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10 gennaio 2003 la Corte d'appello di Lecce, riformando la statuizione resa dal Tribunale di Brindisi, accoglieva la domanda proposta da D.A.S. nei confronti dell'Inps per ottenere l'indennità di malattia negatagli dall'istituto per il periodo dal 21 dicembre 1994 al 9 gennaio 1995. Premesso in fatto che la mattina del 30 dicembre 1994 il medico fiscale incaricato dall'Inps si era recato nell'abitazione del D.A., dove nessuno aveva risposto e che il lavoratore aveva ricevuto il 3 gennaio 1995 l'invito a visita ambulatoriale per il giorno 31 dicembre che era ormai trascorso, con impossibilità quindi di sottoporsi all'accertamento, premesso altresì che il medico fiscale aveva riferito di non avere lasciato l'invito alla visita ambulatoriale per inesistenza della cassetta delle lettere e che solo su indicazione dei vicini aveva reperito l'abitazione del D.A., dal momento che sulle porte di ingresso degli appartamenti non figurava il nome del capo famiglia, la Corte territoriale affermava che non fu certa l'individuazione dell'abitazione del lavoratore e non era quindi certo che egli fosse effettivamente assente dal suo domicilio.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Resiste il D.A. con controricorso.

La causa è stata rimessa alla camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. ed il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 DL 463/83, convertito in legge 638/83 e difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dell'obbligo di cooperazione gravante sul lavoratore di rendere possibile la visita domiciliare durante le fasce orarie di reperibilità, obbligo che era stato

del tutto inadempito, come dimostrato dall'assenza sia di targhetta sulla porta, sia della cassetta della posta. Peraltro nessuna influenza aveva avuto il tardivo invito alla visita ambulatoriale, giacché esso Ente si era limitato a comminare la decadenza dal diritto all'indennità giornaliera di malattia per i primi dieci giorni, e non anche la riduzione della medesima indennità al 50% per il periodo successivo.

Il ricorso merita accoglimento.

E' stato infatti più volte affermato (tra le tante Cass. n. 5000 del 22 maggio 1999) che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.

Nella specie la negligenza e l'incuria sono evidenti, non essendosi il D.A. curato in alcun modo di consentire la visita domiciliare, stante la mancanza di indicazione sulla porta del suo domicilio e la mancanza della cassetta per ricevere la posta.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e poiché si tratta di annullamento per violazione di legge (art. 5 legge 638/83) e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. non essendo ancora applicabile *ratione temporis* il disposto dell'art. 42 comma 11 del DL n. 269 del 30 settembre 2003 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2006.

Il consigliere estensore

Maria Lorenza

Il presidente

Giuseppe Mercurio

[Signature]
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 13 MAR. 2006

IL CANCELLIERE

[Signature]

ESENTE DA IMPOSTA DI ROLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533